

ACCORDO CONTRATTUALE

definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria

Locale e gli erogatori ospedalieri privati accreditati



Premesso che:

- la Casa di Cura privata Villa Margherita S.r.l. è soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale in virtù della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2486 del 20/12/2013 per l'erogazione di prestazioni di ricovero ospedaliero e di specialistica ambulatoriale per conto del Servizio Sanitario Regionale

(S.S.R.) a favore dei cittadini residenti nella Regione Veneto ed in altre Regioni secondo la dotazione di funzioni, attività e specialità ambulatoriali e nel limite del numero dei posti letto previsto dalla vigente scheda di dotazione ospedaliera, allegato C, D.G.R. Veneto n. 2122 del 19/12/2013;

- l'art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92 e successive modifiche prevede che la Regione e l'Azienda U.L.SS. definiscano accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulino contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;

- ai sensi dell'art. 17, comma 3, della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, la Giunta Regionale disciplina i rapporti di cui all'articolo 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli;



[Firma]

- ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Azienda U.L.SS. territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali;

Tutto ciò premesso e considerati il livello di spesa e i volumi di attività individuati dalla Regione ai sensi della normativa vigente;

tra

l'Azienda U.L.SS. n. 6 di VICENZA (di seguito "Azienda U.L.SS.") rappresentata dal Direttore Generale Dr. Giovanni Pavesi, con sede legale in Vicenza Via F. Rodolfi n 37 c.f. 02441500242

e

Casa di Cura privata Villa Margherita S.r.l. (di seguito "erogatore privato accreditato") in persona del Legale Rappresentante Sig. Cristiano Nordera, con sede in Arcugnano (VI) via Costacolonna n. 6, p. iva 03272190244 il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a.,

Si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 - Oggetto

L'erogatore privato accreditato eroga, per conto e con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, le prestazioni sanitarie - rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali


livelli integrativi regionali - di ricovero ospedaliero, in regime ordinario e diurno (day hospital - day surgery), di day service, nel rispetto delle funzioni, attività, specialità indicati nella D.G.R.V. n. 2486 del 20/12/2013 relativa al rilascio dell'accreditamento istituzionale, nel rispetto del numero dei posti letto di cui alla vigente scheda di dotazione ospedaliera e nel rispetto dei tetti di spesa e di attività stabiliti dalla Giunta Regionale con D.G.R.V. 2170/2014.



Art. 2 - Obblighi dell'erogatore privato accreditato

Allo scopo di garantire la continuità assistenziale, l'erogatore privato accreditato si impegna ad effettuare un'adeguata programmazione della propria offerta sanitaria distribuendo la stessa, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno.

L'erogatore privato accreditato nell'esercizio della propria attività garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamento, e comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività. Si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e regionale in materia di:

- a) tariffe per le prestazioni di ricovero ospedaliero, come eventualmente rimodulate previo accordo tra le parti;
- b) verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
- c) incompatibilità del personale adibito all'erogazione della prestazioni oggetto del presente accordo nonché dei titolari di una partecipazione nel soggetto erogatore privato accreditato;
- d) utilizzo dei ricettari;



	e) rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva;	
	f) compartecipazione alle spese da parte del cittadino;	
	g) esclusione della "completa integrazione con l'Azienda U.L.SS. delle agende relativamente alle prestazioni di ricovero" in quanto erogante prevalentemente (oltre il 50%) prestazioni di terapia psichiatrica;	
	h) gestione unicamente attraverso il C.U.P. dell'Azienda U.L.SS. delle agende relativamente alle prestazioni ambulatoriali purché l'Azienda U.L.SS. garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o a spostamenti.	
	A tal fine verranno effettuati sistematici controlli incrociati tra le agende CUP ed i flussi SPS (Schede Prestazioni Specialistiche) delle prestazioni erogate;	
	i) tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio;	
	j) sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda U.L.SS., della Regione e del Ministero.	
	L'erogatore privato accreditato comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza.	
	L'erogatore privato accreditato assicura l'osservanza delle regole di correttezza e di buona fede nell'esecuzione dell'accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile.	
		

L'erogatore privato accreditato, tenuto conto dei criteri e dei volumi di attività stabiliti dalla programmazione regionale per l'anno 2016 giusta D.G.R.V. n. 2170 del 18/11/2014, eroga assistenza ospedaliera nelle funzioni / attività / specialità accreditate, per conto e con oneri a carico del S.S.R., ai cittadini residenti nel Veneto, nel limite dei tetti e delle modalità stabilite con la menzionata D.G.R.V. Erogazione assistenza ospedaliera per conto e con oneri a carico del S.S.N. ai cittadini non residenti nel Veneto secondo le disposizioni regionali vigenti nel corso del rapporto e nel rispetto di eventuali accordi specifici tra la Regione del Veneto e altre Regioni, con le tipologie, il volume e le modalità ivi indicate.


Pertanto:

tariffe per le prestazioni di ricovero ospedaliero:

- **prestazioni erogate in favore di utenti residenti in Veneto:** tariffazione Drg secondo quanto approvato con delibere giuntali della Regione Veneto diverse e vigenti;

- **prestazioni erogate in favore di utenti residenti extra Veneto:**

a) Con nota PEC del 23 novembre 2015, protocollo U.L.SS. n. 76839/2015, la Casa di Cura Villa Margherita ha comunicato di optare per la 1^a modalità, utilizzando le tariffe previste dalla T.U.C. (*Tariffa Unica Convenzionale per le prestazioni di assistenza ospedaliera*) vigente nell'anno di riferimento, senza determinazione di un tetto finanziario massimo; limitatamente ai ricoveri psichiatrici con MDC 19 (malattie e disturbi mentali) all'erogatore è consentita un'assimilazione ta-



riffaria al codice 56, così come indicato dalla nota regionale del 31

maggio 2012 prot. n. 253722/E.900

b) con D.G.R.V. 24 febbraio 2015 n. 196 sono stati accreditati ulteriori

n. 6 posti letto per pazienti extraregione cod. 40 psichiatria e n. 8 posti

letto per pazienti extraregione cod. 56 recupero e riabilitazione fun-

zionale.

L'erogatore, pertanto, applicherà alle prestazioni erogate in favore di

utenti residenti extra-Veneto le tariffe T.U.C. (1^a modalità),

impegnandosi ad effettuare uno sconto sul valore economico di tutte

le prestazioni extra Veneto del 4% ai sensi della D.G.R.V.

14 ottobre 2014 n. 1876 con decorrenza dal 24 febbraio

2015, data di accreditamento dei n. 14 posti letto per pazienti extrare-

gione.

L'erogatore privato accreditato accetta il sistema di remunerazione del

finanziamento a funzione se dovuto.

Art. 3 - Obblighi dell'Azienda U.L.SS.

L'Azienda U.L.SS. garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni

rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della

propria attività.

L'Azienda U.L.SS. remunera le prestazioni erogate nei termini del

presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti del tetto di

spesa assegnato con D.G.R.V. 2170/2014 dalla Regione all'eroga-

tore privato accreditato sottoscrittore, secondo la tariffa in vigore al

momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di leg-

ge.

L'Azienda U.L.SS. effettua il pagamento delle competenze spettanti all'erogatore privato accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta, secondo la vigente normativa in materia, fatte salve sue eventuali successive modificazioni e/o integrazioni. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.


L'Azienda U.L.SS. comunica tempestivamente all'erogatore privato accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore privato accreditato.

Art. 4 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standards previsti dalla legge regionale 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e va accompagnata da iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Art. 5 - Durata dell'accordo

Il presente accordo decorre dalla data 01/01/2016 ed ha durata fino al 31/12/2016, e comunque non oltre la validità del provvedimento



to di accreditamento istituzionale. Non è ammessa proroga automatica e/o tacita.

Art. 6 - Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto


L'erogatore privato accreditato accetta che:

a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda U.L.SS.; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell'Azienda U.L.SS., l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;

b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore privato accreditato, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda U.L.SS.. L'Azienda U.L.SS. si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore privato accreditato decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza.

c) il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 2, del D.P.R. 252/1998, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui dell'articolo 10 del predetto decreto".

Il presente accordo si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:



- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo

all'erogatore privato accreditato previamente accertato dall'Azienda

U.L.SS.;

- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;

- accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti

operanti per l'erogatore privato accreditato e i relativi titolari di parteci-

pazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca

dell'accREDITAMENTO.

L'Azienda U.L.SS. si riserva di sospendere in via cautelare, con appo-

sito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione,

l'efficacia del presente accordo per il tempo necessario ai fini della ve-

rifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. Si ri-

serva di disporre analogha sospensione per un tempo espressamente

specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità

del servizio.

Art. 7 - Adempimenti in materia di privacy

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice

in materia di protezione dei dati personali", l'erogatore è nominato re-

sponsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto ne-

cessario alla corretta esecuzione del presente accordo.

In particolare, l'erogatore si impegna ad osservare quanto previsto nel

documento (Misure minime di sicurezza e documento programmatico

sulla sicurezza) approvato con deliberazione del Direttore Generale

dell'Azienda U.L.SS. n. 80 del 16.03.2006 e a porre in essere le misu-

re di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.

Art. 8 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 9 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Art. 10 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Vicenza.

Art. 11 - Registrazione

Il presente Accordo è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642 con oneri a carico dell'erogatore.

E' soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2°

comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte
richiedente.

Art. 12 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si
fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Per l'Azienda U.L.SS. n 6



Per l'erogatore privato accreditato

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

(Dr. Giovanni Pavese)

(Sig. Cristiano Nordera)



Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ, si appro-
vano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli
Artt. 1 (Oggetto), 2 (Obblighi dell'erogatore privato accreditato), 6)
(Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto), 9 (Controver-
sie)

Letto, firmato e sottoscritto

Vicenza, 2 - FEB - 2012

Per l'Azienda U.L.SS. n 6



Per l'erogatore privato accreditato

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

(Dr. Giovanni Pavese)

(Sig. Cristiano Nordera)



PRESTAZIONI in CONTRATTO

TRA AZIENDA ULSS n. 6 VICENZA E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
CASA DI CURA VILLA MARGHERITA S.r.l.

ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO
DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

Tipo Attività	Budget D.G.R. 2170/2014	%	Quota Budget 2016 soggetta a contrattazione
attività di ricovero:	€ 5.500.000,00	5%	€ 275.000,00

Attività di ricovero oggetto di contrattazione:

	Descrizioni	DRG/mdc	Numero ricoveri	TOT
RRF cod 56	Riabilitazione Neurologica	1	10	100.000,00
	Riabilitazione Cardio Respiratoria	4 e 5	10	50.000,00
codice 28 e 75	Unità Spinale Neuroriabilitazione		5	125.000,00
totale				275.000,00

DRG diversi saranno oggetto di specifica valutazione